

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI.

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Procedimento**
- Art. 3 - Soggetti Accertatori**
- Art. 4 - Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie**
- Art. 5 - Importo delle sanzioni**
- Art. 6 - Sanzioni accessorie**
- Art. 7 - Esecuzione di ufficio**
- Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e dei Responsabili dei Servizi, diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da leggi nazionali o regionali o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m..

ARTICOLO 2

Procedimento

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente art. 1 è disciplinato dalle Sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m. e dalla Legge della Regione Veneto 28.01.1977 n. 10 e s.m., recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo, per violazioni delle norme di cui all'art. 1.
3. Ove il Responsabile del Servizio rilevi una situazione di incompatibilità, come previsto dalle norme sul pubblico impiego, competente ad emettere il provvedimento, di cui al comma precedente, è il Segretario Generale del Comune.
4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di anni uno, decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o, degli scritti difensivi, di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della Legge 689/81 e s.m..

ARTICOLO 3

Soggetti Accertatori

1. Le funzioni di accertamento, degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali, sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 689/81 e s.m..
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento, di cui al comma 1, con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. In caso di gestione di servizi in forma associata o affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., le funzioni di accertamento e prevenzione, possono essere affidate, con formale deliberazione di Consiglio Comunale, anche ad apposito

personale dipendente del Consorzio o della Società concessionaria o all'uopo nominato dagli stessi.

4. I soggetti, di cui ai commi 2 e 3, devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la potestà d'accertamento di altri soggetti espressamente indicati da leggi speciali.
6. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ARTICOLO 4

Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. In conformità dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali o dei Responsabili dei Servizi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.
2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dei Responsabili dei Servizi, possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti comunali, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro gli importi minimo e massimo stabiliti di cui al comma 1°.

ARTICOLO 5

Importo delle sanzioni

1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dei Responsabili dei Servizi, attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 300.
2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite, così come previsto dalla Legge n. 689/1981.

ARTICOLO 6

Sanzioni accessorie

1. Le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali ed alle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi,

la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 689/81.

2. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.

ARTICOLO 7

Esecuzione di ufficio

1. In caso di violazioni alle disposizioni regolamentari od alle ordinanze sindacali e dei Responsabili dei Servizi che prevedano obblighi di fare, dare od eseguire prestazioni, in caso di inottemperanza da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m..

ARTICOLO 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dei Responsabili dei Servizi che prevedevano sanzioni amministrative con riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.03.1934 n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta o di quella comminata nell'ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio ovvero, per le ordinanze recettizie il giorno dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto medesimo.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa e relative alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, spettano al Comune.
5. Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento di rinvia alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m. ed alla Legge Regione Veneto 28.01.1977 n. 10 e s.m..
6. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti regolamentari od altri atti comunali.
7. Eventuali modifiche successive, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.